RECLAMI

INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO E SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze. Nel caso in cui un cliente non rimanga soddisfatto della soluzione/risposta ad un problema da parte del personale della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, è possibile presentare un formale reclamo all'apposito UFFICIO RECLAMI della Banca, che ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere e gestire suggerimenti e reclami.

La Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara mette a disposizione sul proprio sito internet e presso ogni filiale della Banca allo sportello automatico "**Punto Trasparenza" (Sezione Reclami)** un modulo che può essere eventualmente utilizzato per la presentazione del reclamo.

La presentazione di un reclamo deve avvenire in forma scritta. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@scafati.bcc.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reclami@pec.bccscafatiecetara.it.

L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, la conferma dell'avvenuta ricezione e fornisce una risposta al cliente **entro il termine di:**

- **60 giorni in caso di reclami relativi a prodotti/servizi bancari.** Qualora il reclamo abbia ad oggetto i **servizi di pagamento**, **l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate lavorative** dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a **operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (SDD/addebito diretto),** di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010, **il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative** dal ricevimento della richiesta di rimborso. In tali casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo;
- **60 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento;**
- **45 giorni in caso di reclami relativi alla violazione da parte della Banca degli obblighi nei confronti di contraenti polizze assicurative,** cui essa è tenuta in quanto intermediario di prodotti assicurativi. I suddetti obblighi cui la Banca è tenuta come intermediario assicurativo sono riepilogati nell' Allegato 3 del Regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, affisso in filiale.

A fronte di lamentele circa il prodotto assicurativo (es. liquidazione polizza, mancata rendicontazione, etc) il cliente deve inviare il reclamo direttamente alla Compagnia di Assicurazione, agli indirizzi indicati nel contratto di polizza sottoscritto.
Di seguito si riportano i recapiti ai quali indirizzare i reclami:

Per posta (a/r)	Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Società Cooperativa Ufficio Reclami - Via P. Melchiade n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Per posta elettronica	reclami@scafati.bcc.it
Per posta elettronica certificata	reclami@pec.bccscafatiecetara.it

Se il cliente non riceve risposta entro i termini previsti:

- 60 giorni per i prodotti/servizi bancari
- 15 giornate lavorative i servizi di pagamento

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Pietro Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. +39 081 8570111 - Fax +39 081 8502428 - Sito web: www.bccscafatiecetara.it
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Pec:08855.bcc@actaliscertymail.it Swift ICRAITRRNR0 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 00252880653 - CCIAA REA SA 4635

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)

- 60 giorni per i servizi di investimento
- 45 giorni per i prodotti assicurativi

ovvero se non è soddisfatto della risposta, può ricercare una soluzione alternativa della controversia.

In riferimento ai reclami per i prodotti assicurativi, se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca (ovvero dalla Compagnia Assicurativa) entro il termine di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf ovvero la Guida ai Reclami IVASS disponibile presso il locali della Banca.

Al fine di ricercare una soluzione alternativa alla controversia la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara aderisce ai seguenti sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie:

IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI SI PUÒ RICORRERE A:

I. Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente costituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad **operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento)**. Le controversie in materia di bonifici transfrontalieri possono essere sottoposte all'ABF.
Per la Banca l'adesione all'ABF è obbligatoria.

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie:

1. relative a operazioni o comportamenti con un limite di competenza temporale mobile **(sei anni precedenti alla data di proposizione del ricorso). Si precisa, però, che tale nuovo limite entrerà in vigore a far data dal 1° ottobre 2022**. **Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009** (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l'ABF). Ai fini della competenza temporale, rileva esclusivamente la data di presentazione del ricorso all'ABF e non quella di proposizione del reclamo all'intermediario. Ciò implica, ad esempio, che un ricorso che verrà presentato il 1° settembre 2026 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti successivi al 1° settembre 2020, purché siano decorsi 60 giorni dal reclamo o vi sia stata risposta da parte dell'intermediario;
2. che comportino la richiesta di una somma di denaro, quale risarcimento, se tale importo è superiore a **200.000** euro.

Possono essere sottoposte all'ABF anche tutte le controversie aventi ad oggetto reclami assicurativi attinenti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative.
Possono essere sottoposte all'ABF tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono.

Il ricorso all'ABF è definito "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.

Con il ricorso all'ABF il cliente **ottiene una decisione riguardo alla controversia sollevata**. Infatti, **l'ABF decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto**. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Pietro Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. +39 081 8570111 - Fax +39 081 8502428 - Sito web: www.bccscafatiecetara.it
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Pec:08855.bcc@actaliscertymail.it Swift ICRAITRRNR0 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 00252880653 - CCIAA REA SA 4635

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario può essere presentato **solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario**, presentando a essi un reclamo e purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario. Se il cliente non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice.

Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20,00 euro, che viene rimborsato dalla banca se il ricorso è accolto.

Per informazioni e dettagli sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, all'interno del quale sono reperibili:

- Banca d'Italia Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari : https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-abf/Disposizioni_ABF.PDF
- Guida all'utilizzo del portale ABF : https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Guida-ricorso-abf.pdf
- Istruzioni per la compilazione del ricorso : https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Istruzioni-compilazione-ricorso-rev.pdf
- Modulo di ricorso: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Modulo_di_ricorso_2022.02.04.pdf

Tali documenti sono disponibili, unitamente alla presente informativa, anche presso ogni filiale.

II. Conciliatore Bancario e Finanziario

Anche in assenza di preventivo reclamo, ovvero laddove il cliente abbia presentato reclamo e non sia rimasto soddisfatto, in alternativa al ricorso all'ABF e al ricorso all'ACF, il cliente può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare **un accordo con la Banca**.
In questo caso il cliente deve ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie, assicurative e societarie ADR – cui la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara ha aderito.

Il Conciliatore BancarioFinanziario offre diverse modalità per risolvere le questioni che possono insorgere tra Clienti e Banche o intermediari finanziari quali la mediazione e l'arbitrato.

La mediazione è volta a risolvere una controversia tramite l'intervento di un terzo indipendente rispetto alle parti (il mediatore) con il compito di agevolare un accordo tra le stesse o di formulare una proposta per la risoluzione della controversia.

L'arbitrato è invece una procedura diretta a chiudere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare.

I costi inerenti alla procedura di conciliazione e di arbitrato sono consultabili sul sito dell'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario ed indicate nei testi dei rispettivi Regolamenti.
La banca stessa può, di sua iniziativa, promuovere una conciliazione con il cliente, ricorrendo al Conciliatore Bancario e Finanziario.

- ❖ Per maggiori informazioni si può consultate il sito www.conciliatorebancario.it, all'interno del quale è disponibile:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Pietro Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. +39 081 8570111 - Fax +39 081 8502428 - Sito web: www.bccscafatiecetara.it
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Pec:08855.bcc@actaliscertymail.it Swift ICRAITRRNR0 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 00252880653 - CCIAA REA SA 4635

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)

- Il Regolamento per la procedura di Conciliazione: www.conciliatorebancario.it/documenti/Regolamento conciliazione.pdf;
- Il modulo per la presentazione dell'istanza di conciliazione e le relative istruzioni per la compilazione: www.conciliatorebancario.it/documenti/Istanza_di conciliazione.pdf; l'inoltro dell'istanza di mediazione può avvenire anche on line collegandosi al sito www.conciliatorebancario.it sezione Mediazione.

IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO SI PUÒ RICORRERE A:

i. Conciliatore Bancario e Finanziario

Anche in caso di controversie inerenti i servizi di investimento e i prodotti assicurativi il cliente può ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare il meccanismo di conciliazione finalizzato alla definizione di un accordo tra le parti. Per i dettagli si rimanda a quanto sopra indicato al punto sub II.

ii. Arbitro per Controversie Finanziarie

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017, è uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie finanziarie **tra investitori "retail" e intermediari** per la violazione degli **obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza** che gli intermediari devono rispettare quando prestano **servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio e servizi di intermediazione assicurativa**. L'ACF è uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi (di norma 180 giorni), senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

Esso sostituisce la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob che dal 09 gennaio 2017 ha cessato l'attività decisionale continuando però a gestire i ricorsi ricevuti fino all'8 gennaio 2017.

Il cliente ricorre all'ACF quando, a fronte di una controversia avente ad oggetto: a) i servizi di investimento (compravendita di azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, polizze finanziarie, gestioni patrimoniali, etc); b) rapporti contrattuali aventi ad oggetto le polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005, **desidera che un organo terzo, alternativo alla Magistratura, assuma una decisione in merito.**

L'ACF **tratta i reclami della clientela delle banche e degli intermediari finanziari** relativi a rapporti aventi ad oggetto i **servizi e le attività di investimento e degli intermediari assicurativi per rapporti contrattuali aventi ad oggetto le polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005.** L'istituzione dell'ACF è un'iniziativa di autoregolamentazione del sistema bancario.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.
Il ricorso può essere proposto esclusivamente dall'investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca e lo stesso non sia stato accolto, in tutto o in parte, dalla Banca oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;
- non sia decorso più di un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro (9.1.2017), entro un anno da tale data.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Pietro Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. +39 081 8570111 - Fax +39 081 8502428 - Sito web: www.bccscafatiecetara.it
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Pec:08855.bcc@actaliscertymail.it Swift ICRAITRRNR0 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 00252880653 - CCIAA REA SA 4635

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)

Si può presentare il ricorso **direttamente oppure tramite un procuratore o un'associazione dei consumatori**.

Ricorrere all'ACF è **gratuito**. La **presentazione del ricorso** avviene **online**, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it). Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso. **Per i primi due anni**, e quindi fino all'8 gennaio 2019, sarà possibile, per chi non si fa assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, presentare il ricorso in modalità cartacea, **compilando un modulo** scaricabile dal sito e inviandolo all'ACF tramite i **canali tradizionali** (raccomandata, pec, ecc.).
L'ACF assicura **imparzialità e indipendenza di giudizio**. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

Si precisa che il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'ACF è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell'ipotesi che siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

- Per maggiori informazioni e dettagli sull'ACF, è disponibile il sito internet **www.acf.consob.it**, all'interno del quale sono reperibili:
  - Disposizioni emanate dalla Consob in tema di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie finanziarie www.acf.consob.it/documents/20184/0/Delibera+n.+19602+-+Regolamento+ACF/
  - La Guida al ricorso all'ACF: www.acf.consob.it/documents/20184/0/Guida+pratica+al+ricorso/
  - Brochure ACF: www.acf.consob.it/documents/20184/0/brochure+ACF/
  - Il modulo di ricorso all'ACF e le relative istruzioni per la compilazione www.acf.consob.it

IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO SI PUÒ RICORRERE A:

Banca d'Italia e Autorità Giudiziaria

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Gli esposti alla Banca d'Italia possono essere inoltrati anche utilizzando l'apposito modulo disponibile on line sul sito www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.
Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio suddetti - **deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF** osservando la procedura di cui al **punto sub I, oppure, attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario** osservando la procedura di cui ai **punti sub II o sub i.**
Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché si tratti di organismo iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM)

Ogni soggetto privato od organizzazione che ne abbia interesse, anche senza l'ausilio di un avvocato, **può richiedere l'intervento dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM**) – Piazza G. Verdi.6 - 00198 Roma - Sito: http//www.agcm.it - Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it – nei confronti di pratiche commerciali, che ritenga scorrette (pubblicità ingannevole e aggressiva, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti) ovvero nel

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Pietro Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. +39 081 8570111 - Fax +39 081 8502428 - Sito web: www.bccscafatiecetara.it
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Pec:08855.bcc@actaliscertymail.it Swift ICRAITRRNR0 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 00252880653 - CCIAA REA SA 4635

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)

caso in cui si ritenga violato il diritto di discriminazione o si voglia segnalare la potenziale presenza di clausole vessatorie, ai sensi del codice del consumo.

Tutti i documenti suddetti sono anche disponibili, unitamente alla presente informativa, e alla "GUIDA AL RECLAMO" sul sito internet della Banca e presso ogni filiale della Banca allo sportello automatico "Punto Trasparenza" nella Sezione Reclami.

Versione del 01/01/2024

LA DIREZIONE GENERALE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Pietro Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. +39 081 8570111 - Fax +39 081 8502428 - Sito web: www.bccscafatiecetara.it
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Pec:08855.bcc@actaliscertymail.it Swift ICRAITRRNR0 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 00252880653 - CCIAA REA SA 4635

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)